

STATUTO DEL GRUPPO SPELEOLOGICO "SAN GIUSTO", ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - TRIESTE

Art. 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Ai sensi del Codice Civile in tema di Associazioni e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita l'Associazione riconosciuta avente la denominazione "Gruppo Speleologico San Giusto, Associazione di Promozione Sociale (APS)", da ora in avanti denominata Associazione, già fondata in data 20 settembre 1954, con sede legale nel Comune di Trieste e con durata illimitata. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2: FINALITA' e ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle seguenti attività di interesse generale riconducibili ai punti d), e), f), h), i) e z) dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

- a - ricerca nelle zone carsiche di cavità ancora sconosciute e loro sistematica esplorazione;
- b - esplorazioni di grotte nuove o già conosciute per l'aggiornamento del Catasto sociale e di quelli ufficialmente costituiti;
- c - stesura dei rilievi topografici delle cavità scoperte e pubblicazione dei risultati conseguiti;
- d - conoscenza e salvaguardia dell'ambiente naturale attraverso azioni di ripristino ambientale;
- e - gestione e sviluppo, anche in collaborazione con altri enti aventi scopi affini, di qualsiasi iniziativa volta allo studio, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente carsico e dei fenomeni ad esso strettamente legati;
- f - ricerca scientifica relativa alla speleologia di particolare interesse sociale in collaborazione con università, enti di ricerca, musei e fondazioni;
- g - corsi di preparazione teorico-pratica di tecnica esplorativa e corsi di istruzione per la conoscenza dei territori carsici, nonché della loro storia e di quella dei loro antichi abitanti;
- h - svolgimento di attività affini e/o sportive di tipo dilettantistico con l'utilizzo di attrezzature di tipo alpinistico/speleologico/speleosubacqueo;
- i - organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, quali iniziative editoriali, gite e conferenze propedeutiche a favore di scuole, associazioni e collettività.

L'attività di volontariato dei propri Associati, sia essa occasionale o meno, non può essere in alcun modo retribuita, ma può essere soggetta al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, escludendo rimborsi di tipo forfettario.

Art. 3: ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Il numero degli Associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

- 1 Gli appartenenti all'Associazione si dividono in:

- a - Associati Ordinari;
- b - Associati Aggregati;
- c - Associati Onorari.

2 Gli Associati Ordinari sono gli iscritti che hanno compiuto il 18° anno di età, che svolgono la loro attività in seno all'Associazione e che pagano i canoni sociali stabiliti dall'Assemblea.

3 Gli Associati Aggregati sono gli iscritti che non hanno compiuto il 18° anno di età, che svolgono la loro attività in seno all'Associazione e che pagano i canoni sociali stabiliti dall'Assemblea.

4 Gli Associati Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione per speciali titoli acquisiti nei riguardi dell'Associazione. Non pagano i canoni sociali stabiliti dall'Assemblea e non hanno diritto di voto nella stessa.

Art. 4: NORME PER L'AMMISSIONE

La domanda va presentata all'Organo di Amministrazione su apposito modulo che dovrà contenere:

1 - l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

In base alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'Associato.

2 - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Tale modulo andrà sottoscritto dal richiedente e da due Associati Ordinari proponenti.

3 Per i minori degli anni 18, è richiesta anche la firma per autorizzazione da parte di chi esercita la podestà sul minore. Quest'ultima firma dovrà avvenire in presenza di uno dei componenti l'Organo di Amministrazione.

4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati a cura dell'Organo di Amministrazione.

5 All'atto dell'accettazione della domanda l'aspirante Associato è tenuto al versamento della quota di iscrizione e ha diritto a ricevere la tessera sociale.

6 In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve motivare la deliberazione entro 60 giorni e comunicarla agli interessati.

7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il cui parere andrà sottoposto all'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

8 Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 6 e 18.

Art. 5: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1 Gli Associati Ordinari/Aggregati hanno il diritto di:

- a - partecipare all'Assemblea, eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
- b - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- c - concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- d - proporre nuovi Soci;
- e - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- f - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- g - svolgere in veste di Volontari attività continuative in favore dell'Associazione e dei suoi Associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La figura del Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. Tutti i Volontari, che operano anche temporaneamente per l'attività istituzionale, devono essere coperti da una polizza contro gli infortuni e le malattie connesse alle mansioni svolte, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- h - usufruire della sede e del materiale sociale nei limiti e secondo le norme fissate dal Regolamento interno;
- i - ospitare estranei all'Associazione nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento interno;
- l - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro soglie massime e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, nei limiti comunque di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

2 Gli Associati Ordinari/Aggregati hanno l'obbligo di:

- a - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili;
- c - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d - sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione qualsiasi iniziativa personale che coinvolga l'Associazione nei confronti di terzi.

Art. 6: DIMISSIONI DALL'ASSOCIAZIONE

- 1 L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.
- 2 Le dimissioni da Associato dell'Associazione devono essere comunicate in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione.
- 3 L'Associato dimissionario è tenuto a restituire l'eventuale materiale sociale in dotazione.

Art. 7: ANNO SOCIALE

L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 8: ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea;
- b - l'Organo di Amministrazione;

- c - il Presidente;
- d - il Collegio dei Probiviri
- e - l'Organo di Controllo
- f - il Revisore Legale dei Conti

Art. 9: L'ASSEMBLEA

1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati Ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Per gli Associati Aggregati, iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il mese di marzo, su convocazione del Presidente, con le seguenti competenze inderogabili:

- a - approvazione del bilancio consuntivo dell'anno passato;
- b - approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- c - approvazione della relazione sull'attività svolta nell'anno passato;
- d - approvazione del programma di attività per l'anno in corso;
- e - determinazione delle quote sociali su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- f - nomina e revoca dei componenti degli Organi Sociali;
- g - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 117/2017, e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- h - delibera, a seguito di ricorso degli interessati, sull'espulsione di Associati e sul mancato accoglimento di domande di ammissione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- i - delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);
- l - delibera sui Regolamenti interni;
- m - delibera, con maggioranza qualificata, sullo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C), sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;

3 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su delibera dell'Organo di Amministrazione, in seguito a proposta:

- a - del Presidente;
- b - di almeno due membri dell'Organo di Amministrazione;
- c - di almeno un decimo degli Associati.

4 La convocazione dell'Assemblea, ordinaria come straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, PEC o semplice e-mail ai recapiti indicati dai Soci e risultanti dal Libro dei Soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o sul suo sito web. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e va spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli Associati potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi, preavvisando il Presidente, purché prima dell'inizio dell'Assemblea. L'ordine del giorno dovrà sempre contenere anche la voce "varie".

5 In casi eccezionali, l'Assemblea potrà essere tenuta anche utilizzando mezzi di

telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, a condizione che sia possibile l'identificazione degli Associati intervenuti in tale modalità, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

6 All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento dei canoni. Gli Associati potranno farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di una ad personam. La delega dovrà essere depositata presso la Presidenza dell'Assemblea all'inizio dei suoi lavori. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

8 L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

9 Per modificare lo Statuto, occorre la presenza, in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10 In caso di delibera riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

11 Tutte le deliberazioni sono fatte per alzata di mano o, qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario, per appello nominale; le elezioni avvengono a mezzo schede individuali e segrete.

12 L'Assemblea è presieduta da un Presidente scelto tra gli Associati che si sono all'uopo candidati.

Art. 10: L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1 L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

2 L'Organo di Amministrazione è formato da 6 Consiglieri, oltre al Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto, eletti dall'Assemblea tra gli Associati con scrutinio segreto e rieleggibili per più mandati, e rimane in carica per un triennio.

3 L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

a - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c - predisporre il Bilancio di Esercizio;

d - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, con particolare riferimento alla determinazione delle quote sociali annue e dei contributi che potranno essere richiesti agli Associati in ambito assembleare per il sostegno delle attività istituzionali;

e - deliberare l'ammissione degli Associati e le eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;

f - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

g - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

h - convocare l'Assemblea;

i - affidare gli incarichi sociali;

l - compilare e aggiornare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4 L'Organo di Amministrazione deve tenere inoltre i seguenti libri:

a - libro degli Associati;

b - registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante presa di visione diretta presso la Sede dell'Associazione, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

5 L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi per assolvere ai compiti statutari oppure, su richiesta di almeno due consiglieri, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

6 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7 Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere chiamate a presenziare, con funzioni puramente consultive, persone interessate alle tematiche in discussione e competenti in merito.

8 I componenti dell'Organo di Amministrazione sono considerati decaduti dopo tre assenze ingiustificate consecutive. In tal caso, come pure nell'eventualità delle dimissioni di un componente, l'Organo di Amministrazione verrà integrato mediante cooptazione con i primi dei non eletti sino ad un massimo di tre membri.

9 L'Organo di Amministrazione in carica decade, e dovranno essere indette nuove elezioni, nei seguenti casi:

a - allo scadere del mandato triennale;

b - in caso di dimissioni di più di tre membri;

c - nel caso in cui, per successive applicazioni del precedente punto 8, esso venga ad essere rinnovato per almeno due terzi rispetto alla composizione originale;

d - nel caso di un voto di sfiducia da parte dell'Assemblea appositamente convocata.

10 Allo scadere del mandato, l'Organo di Amministrazione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo eletto dall'Assemblea.

11 Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11: IL PRESIDENTE

1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri Associati a scrutinio segreto, è rieleggibile e resta in carica quanto l'Organo di Amministrazione, di cui fa parte di diritto.

3 Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

4 Il Presidente nomina il Vice Presidente e il Segretario tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

6 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

7 Il Presidente cessa per:

a - scadenza del mandato;

b - dimissioni volontarie; in tale caso avviene automaticamente il passaggio di consegne al Vice Presidente che provvederà a convocare un'apposita Assemblea Straordinaria per nuove elezioni.

c - eventuale revoca; questa può venir decisa per gravi motivi da un'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei presenti, convocata a seguito di una mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo degli Associati. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, nella stessa Assemblea Straordinaria si procederà all'elezione dei nuovi Organi Sociali.

Art. 12: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre effettivi, è nominato dall'Assemblea tra persone estranee all'Associazione, all'uopo candidatesi. Ha competenza sulle controversie sorte tra gli Associati e tra gli Associati e l'Organo di Amministrazione, in merito all'osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti, delle deliberazioni degli organi Associativi e delle altre norme nonché in caso di danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione. Si riunisce su richiesta dell'Organo di Amministrazione qualora non sia stato possibile dirimere le controversie da parte dell'Organo di Amministrazione o qualora lo stesso lo ritenga opportuno. Le sue determinazioni vengono trasmesse all'Organo di Amministrazione per le deliberazioni conseguenti.

Art. 13: L'ORGANO DI CONTROLLO

Solo al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 14: IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Solo al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito Registro.

Art. 15: RISORSE ECONOMICHE

1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2 I fondi del Gruppo sono amministrati dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16: PATRIMONIO

1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da tutti i beni mobili e immobili acquistati e acquisiti nel corso dell'attività sociale, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 Il patrimonio sociale non è divisibile né risarcibile qualora uno degli Associati si allontani o venga allontanato dall'Associazione.

3 La gestione del patrimonio sociale è curata dall'Organo di Amministrazione.

4 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17: BILANCIO

L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13, comma 1-2, e dall'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18: DISCIPLINA

1 L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi Associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, potrà incorrere in una delle seguenti sanzioni disciplinari decise dall'Organo di Amministrazione:

a - ammonizione;

b - sospensione;

c - espulsione.

2 Copia dei provvedimenti disciplinari adottati sarà affissa all'Albo Sociale per la durata di giorni 15 e dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata AR, PEC o semplice e-mail all'Associato.

3 Nel caso della sola espulsione, l'Associato potrà inoltrare l'eventuale ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Tale ricorso andrà inoltrato a mezzo raccomandata r.r. all'Organo di Amministrazione con la richiesta di pronuncia da parte del Collegio dei Probiviri.

4 Il ricorso verrà discusso nel corso di un'Assemblea Straordinaria che delibererà in merito, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che potrà farsi assistere da un altro Associato, e le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Rimane salvo il diritto dell'Associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 19: RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), dai relativi decreti attuativi, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e dalle normative di settore in quanto compatibili.

VISTO: IL PRESIDENTE